

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4721 del 17/09/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA ROLLERI MANUFACTURING S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI VIGOLZONE (PC), LOC. CABINA, VIA ARTIGIANI N. 15
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4913 del 14/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciassette SETTEMBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA ROLLERI MANUFACTURING S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI VIGOLZONE (PC), LOC. CABINA, VIA ARTIGIANI N. 15

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2043 del 10.10.2012 della Provincia di Piacenza, rilasciata dal Consorzio Ambientale Pedemontano (SUAP anche per il Comune di Vigolzone) con atto n. 1778 del 10.2.2012 con cui la Ditta Rolleri S.p.A era autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di costruzione utensili per presse piegatrici svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Vigolzone – Loc. Cabina – via Artigiani n. 15;

VISTA la seguente documentazione:

- la nota del 23.10.2017 (prot. Arpae n. 13282 di pari data) con cui l'Unione Valnure e Valchero (svolgente funzione di SUAP anche per il Comune di Vigolzone) trasmetteva l'istanza di AUA prodotta dalla Ditta Rolleri Manufacturing S.r.l. e relativa sia alla modifica sostanziale dello stabilimento, sia alla variazione della ragione sociale da Rolleri S.p.a. in Rolleri Manufacturing S.r.l.. Tale istanza è stata avanzata:
 - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni a seguito di una modifica della situazione emissiva dello stabilimento;
 - per la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- il parere dell'Azienda USL di Piacenza espresso con nota del 21.12.2017, prot. n. 112665 (prot. Arpae n. 16098 del 22.12.2017) nel quale veniva evidenziato che *"le macchine utensili presenti nel nuovo capannone recentemente acquisito debbano essere dotate di aspirazioni localizzate con emissione in atmosfera depurata delle nebbie oleose"*;
- il verbale della conferenza di servizi del 14.6.2018 durante la quale il proponente, alla luce di quanto espresso con nota del 21.12.2017 prot. n. 112665 dell'AUSL, si rendeva disponibile a modificare il progetto presentando il progetto di un impianto di aspirazione a servizio delle macchine del nuovo reparto prendendo come riferimento le linee guida per gli "impianti di ventilazione nelle lavorazioni con macchine utensili" emanate dalla Regione Emilia Romagna assessorato alla Sanità del luglio 1994; lo stesso segnalava che, molto probabilmente i limiti di emissione saranno rispettati anche senza sistema di abbattimento;
- la documentazione integrativa pervenuta tramite nota del SUAP n. 9828 del 12.7.2018 (prot. Arpae n. 11018 di pari data);

PRESO ATTO che:

- le modifiche riguardano la realizzazione di una nuova emissione denominata E1 (reparto frazionatura) ubicato in via Artigiani 18 e di una nuova emissione convogliata (E2) derivante dal reparto fresatura nell'edificio di via Artigiani n. 15 nel quale viene trasferito l'esistente reparto di fresatura già au-

torizzato. Sono presenti anche emissioni diffuse derivanti da rettifica, spianatura e profilatura (D1) e da frazionatura (D2);

- il gestore ha ritenuto non convogliabili le emissioni diffuse a causa di tipologia e variabilità del layout, della presenza di paranchi e carroporti, del numero e tipo dei macchinari nonché di oneri economici incompatibili con il settore produttivo di appartenenza;
- il consumo di olio per fresatura e frazionatura è dichiarato pari a 2000 kg/anno, mentre quello relativo alla rettifica ammonta a 2500 kg/anno;
- risultano presenti impianti termici civili aventi potenza inferiore a 3 MW, rientranti, pertanto, nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e non soggetti ad autorizzazione;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota 19.12.2017, prot. n. 15881;
- parere favorevole al rilascio dell'AUA formulato dal Comune di Vigolzone con nota del 12.05.2018 n. 3002 (prot. Arpae n. 7716 del 15.5.2018) e rettificato con nota n. 3150 del 17.5.2018 (prot. Arpae n. 7943 del 17.5.2018) relativamente alle emissioni in atmosfera ed all'impatto acustico;
- nota n. 5156 del 9.8.2018 (prot. Arpae 12515 del 10.8.2018) con cui il Comune di Vigolzone conferiva il parere favorevole già formulato;
- parere dell'Azienda USL di Piacenza espresso con nota del 10.9.2018, prot. n. 80772 (prot. Arpae n. 14098 del 10.9.2018), favorevole a condizione che:
 - la distanza tra le cappette aspiranti e la sorgente dell'inquinante, per quanto concerne le macchine utensili, con particolare riferimento alle macchine aperte, non sia mai superiore a 15 cm, tale da garantire una velocità di cattura non inferiore ad 1 m/s;
 - al fine di ottimizzare la velocità di cattura e le relative portate le cappette aspiranti dovranno essere flangiate;

Era, altresì, segnalato che l'aria estratta dovrà essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 11/9/2018 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta Roller Manufacturing S.r.l., per l'attività di costruzione utensili per presse piegatrici svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Vigolzone, Loc. Cabina, via Artigiani n. 15, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n° 87 del 01/09/2017;;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 del 08/06/2018, alla responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

- di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **ROLLERI MANUFACTURING SRL** (COD. FISC. 01728480334) per l'attività di "*costruzione utensili per presse piegatrici*" svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Vigolzone, Loc. Cabina, via Artigiani n. 15 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 REPARTO FRAZIONAMENTO

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Di cui	
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 REPARTO FRESATURA

Portata massima	17000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Di cui	
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³

EMISSIONE DIFFUSA D1 REPARTO RETTIFICHE E CENTRO DI LAVORO

EMISSIONE DIFFUSA D2 REPARTO FRAZIONATURA

Aerazione tramite torrini, finestre a parete e ventilatori-estrattori a parete

- devono essere adottati accorgimenti da mettere in atto al fine di prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse (derivanti dalla lavorazione), nel rispetto di quanto indicato dalla parte I, dell'allegato 5, alla parte V, del D.lgs. 152/06;
- per quanto concerne le macchine utensili, con particolare riferimento alle macchine aperte, la distanza tra le cappette aspiranti e la sorgente dell'inquinante, non sia mai superiore a 15 cm, tale da garantire una velocità di cattura non inferiore ad 1 m/s; al fine di ottimizzare la velocità di cattura e le relative portate le cappette aspiranti dovranno essere flangiate;
- in caso di funzionamento non contemporaneo degli impianti presidiati dalle aspirazioni delle emissioni convogliate E1 ed E2, deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti;
- i camini di emissione E1 ed E2 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per

quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i;

- e) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - Campionamento con UNI EN 13284-1:2003 + analisi UNICHIM 759 (campionamento isocinetico con analisi gravimetrica e/o analisi IR) per le **nebbie di oli**;
- f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- g) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad E1 ed E2 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate nei precedenti punti;
- h) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- i) le eventuali difformità accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- j) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti di cui alle emissioni nuove o modificate (E1 ed E2) è fissato a **cinque mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- k) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti di cui alle emissioni nuove o modificate (E1 ed E2) è fissato a **sei mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- l) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime;
- m) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune di Vigolzone i dati relativi ad almeno tre monitoraggi delle emissioni E1 ed E2 effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime;

3. **di fare salvo** che:

- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
- l'aria estratta dovrà essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza i captazione e gli stessi parametri microclimatici;

4. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo, che verrà rilasciato dall'Unione Valnure e Valchero sulla base del presente atto, sostituisce a far data dalla data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera richiamata nelle premesse del presente atto;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità

- Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.